Cassa Edile della Provincia di Latina

04100 LATINA - Via Sabaudia 73 - Tel 0773.663636-663572 - FAX 0773.663652
www.cassaedilelatina.it - info@cassaedilelatina.it
Codice Fiscale 80007270590

Contribuzione in vigore dal 01/10/2026 - Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I.
***C.C.N.L. 03/03/2022, C.C.P.L. 17/05/2022* e Accordo Nazionale 08/10/2025**

CONTRIBUTO	IMPRESA (1)	LAVORATORE (2)	BASE IMPONIBILE
	%	%	
1) Contributo Cassa Edile ex art. 36	1,875	0,375	3° co. Art. 24 Ccnl
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile (*)	2,430		4° co. Art. 29 Ccnl
3) Esel-Cpt	1,000		3° co. Art. 24 Ccnl
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le	0,840	0,840	3° co. Art. 24 Ccnl
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le	0,222	0,222	3° co. Art. 24 Ccnl
6) Contributo "F.do Sanitario Nazionale" (**)	0,600		3° co. Art. 24 Ccnl
7) Contr."F.do Prepensionamenti"	0,200		3° co. Art. 24 Ccnl
9) Contributo RLST (***)	0,200		CCPL 21/6/2012 - 06/4/2017
10) Contr. "F.do Legalità, Svil. e Sicurezza"	1,000		CCPL 17/05/2022
11) Contr. "F.do Terr.le Qualificazione Settore"	0,200		3° co. Art. 24 Ccnl
TOTALE CONTRIBUTI	8,567	1,437	
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2)	**10,004**		
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina	0,50		
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province.	1,30		

(*) L'aliquota del 2,43% è prevista dall'Accordo Nazionale del 08/10/2025.

(**) Per gli operai il contributo deve essere versato su un minimo di 120 ore mensili. Per gli impiegati si applica l'aliquota dello 0,26% sulle seguenti voci: Paga Base, Contingenza, EDR, ITS.

(***) Il contributo deve essere versato dalle imprese ".. al cui interno non sia stato nominato il RLS..", come richiamato dal CCPL 17/05/2022.

Con decorrenza 01/10/2025, Il contributo minimo FNApe, come da Circolare n.40/2025 della Cnce, è calcolato sul minimo di 160 ore, quindi € 39,00.

Termini di versamento e sanzioni

Il versamento dei contributi e degli accantonamenti deve essere effettuato mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Il versamento effettuato oltre il termine di cui al punto precedente deve essere comprensivo degli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% di quella minima individuata dall'INPS nei casi di omissione contributiva. La predetta percentuale è a totale carico delle Imprese e il relativo gettito è destinato al Fondo Assistenze.